COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.4.2010
COM(2010)137 definitivo

2010/0075 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

# RELAZIONE

## 1. CONTESTO

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un accordo di libero scambio (di seguito "ALS") tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica della Corea (di seguito "Corea"), dall'altra:

- proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'ALS.

L'ALS UE-Corea è stato negoziato conformemente agli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione "Europa globale: competere nel mondo"[1], che ha preso in esame il contributo della politica commerciale dell'UE alla strategia europea per la crescita e l'occupazione. La comunicazione ha riaffermato l'impegno dell'UE nei confronti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che costituisce lo strumento più efficace per sviluppare e gestire gli scambi commerciali nell'interesse di tutti, e ha sottolineato il carattere prioritario che l'Agenda di Doha per lo sviluppo riveste per l'UE. La comunicazione ha messo in rilievo che l'UE deve basarsi sulla piattaforma costituita dall'OMC per creare nuove occasioni di crescita aprendo ulteriormente i mercati agli scambi e agli investimenti e ha proposto una serie di iniziative collegate di politica commerciale a complemento degli sforzi per la ripresa dei negoziati in sede OMC, tra cui la negoziazione di accordi di libero scambio.

A seguito dell'adozione delle direttive di negoziato da parte del Consiglio il 23 aprile 2007, i negoziati con la Corea hanno preso il via a Seul il 6 maggio 2007. L'obiettivo indicato dalla Commissione nella relazione che accompagna la raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, era quello di concludere i negoziati al più tardi due anni dopo il loro inizio effettivo. L'ALS è stato siglato a Bruxelles il 15 ottobre 2009 dal commissario europeo al commercio e dal ministro coreano del commercio, meno di due anni e mezzo dopo l'inizio dei negoziati.

Gli Stati membri dell'UE sono stati informati oralmente e per iscritto dell'avanzamento dei negoziati con la Corea tramite il comitato per la politica commerciale del Consiglio (ex comitato articolo 133). Il Parlamento europeo è stato regolarmente informato dell'evoluzione della situazione tramite la sua commissione per il commercio internazionale.

In preparazione dei negoziati, la Commissione ha effettuato un'analisi dei possibili effetti di un ALS con la Corea del Sud. Parallelamente ai negoziati, è stata compiuta una valutazione più dettagliata dell'impatto sulla sostenibilità del commercio, che ha esaminato i possibili effetti economici, sociali e ambientali dell'accordo. Sono stati condotti anche altri studi, che hanno permesso un'analisi qualitativa e quantitativa dell'ALS.

Il 13 dicembre 2007 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea, che ha costituito un contributo prezioso ai negoziati.

---

[1] COM(2006) 567 del 4.10.2006.

## 2. NATURA E PORTATA DELL'ACCORDO

Come indicato nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio, i negoziati con la Corea hanno avuto lo scopo di giungere a un accordo ampio ed equilibrato, pienamente conforme alle regole e agli obblighi dell'OMC. L'accordo aveva come obiettivi la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci e di servizi e la regolamentazione delle questioni commerciali.

L'ALS UE-Corea raggiunge questi obiettivi ed è il primo ALS per il quale i negoziati sono stati condotti nel quadro della strategia "Europa globale". Esso include tutte le misure necessarie per creare una zona di libero scambio conforme alle disposizioni dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994). Le due parti hanno convenuto di attuare rapidamente gli impegni di liberalizzazione ed entro cinque anni sopprimeranno il 98,7% dei dazi doganali, in valore degli scambi commerciali, per l'industria e per l'agricoltura. I dazi restanti saranno quasi interamente soppressi dopo periodi transitori più lunghi, con l'eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli, come il riso o l'aglio.

Inoltre, sono stati negoziati allegati settoriali riguardanti i prodotti elettronici, i veicoli a motore e le loro parti, i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici e i prodotti chimici al fine di eliminare gli ostacoli non tariffari. L'ALS contiene capitoli distinti riguardanti le misure di difesa commerciale, gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, il regime doganale e la facilitazione degli scambi.

L'accordo comprende anche un capitolo riguardante i servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico e gli elenchi dei relativi impegni, che vanno ben oltre gli impegni assunti dalle due parti nel quadro dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e sono conformi all'articolo V del GATS. Un altro capitolo è dedicato ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali.

In fatto di regolamentazione, l'ALS prevede impegni di vasta portata nei campi della concorrenza, anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato, della proprietà intellettuale, compresa l'applicazione delle norme, e degli appalti pubblici. L'accordo include anche disposizioni orizzontali rafforzate e vincolanti in materia di trasparenza regolamentare in settori pertinenti agli scambi commerciali tra le parti e agli investimenti.

L'accordo comprende protocolli relativi alle regole di origine e all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, che contengono disposizioni per la definizione dell'origine dei prodotti, necessaria per determinare i dazi applicabili ai prodotti oggetto di scambi commerciali, sulla "prova dell'origine" e sulle modalità della cooperazione tra le autorità doganali.

L'ALS comprende inoltre un protocollo relativo alla cooperazione culturale, che delinea un quadro per l'instaurazione di un dialogo politico e la promozione degli scambi nel campo delle attività culturali. Questo quadro prevede strumenti attuativi indipendenti dall'ALS, in particolare l'istituzione di un comitato distinto e di un meccanismo specifico di risoluzione delle controversie.

Infine, è stato negoziato un capitolo "Commercio e sviluppo sostenibile", che riguarda le dimensioni sociale e ambientale. Esso contiene disposizioni relative alla cooperazione e istituisce un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un "forum della società civile".

Le disposizioni istituzionali prevedono la costituzione di un comitato per il commercio, che avrà il compito di sovrintendere alla messa in atto dell'ALS e di studiare i modi per favorire più intense relazioni commerciali tra le parti. È previsto anche un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie. Il comitato per il commercio è composto di rappresentanti dell'UE e della Corea e riferirà al comitato misto istituito dall'accordo quadro aggiornato sulle sue attività e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e di altri organi. L'accordo quadro aggiornato e l'accordo di libero scambio segnano un importante passo avanti nelle relazioni tra l'UE e la Corea. Come richiesto del Consiglio, i due accordi sono giuridicamente e istituzionalmente collegati.

La Commissione ritiene che l'ALS UE-Corea corrisponda nella massima misura possibile alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio e alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 13 dicembre 2007.

## 3. PROCEDURE

L' ALS prevede che, in attesa dell'entrata in vigore, esso sia applicato in via provvisoria.

La Commissione ha giudicato soddisfacenti i risultati dei negoziati e invita il Consiglio:

– a concludere l'ALS a nome dell'Unione.

Il Parlamento europeo sarà invitato ad approvare la conclusione dell'ALS.

Anche gli Stati membri sono parti all'accordo e dovranno quindi ratificarlo secondo le rispettive procedure interne.

2010/0075 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione [2],

vista l'approvazione del Parlamento europeo [3],

considerando quanto segue:

(1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

(2) I negoziati sono stati portati a termine e l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, (di seguito l'"accordo") è stato siglato il 15 ottobre 2009.

(3) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il (…) ed è applicato in via provvisoria, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(4) È necessario approvare l'accordo.

(5) L'accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri dell'Unione europea di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e la Corea sono parti.

(6) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell'accordo. La Commissione deve essere abilitata a porre termine al diritto concesso alle coproduzioni, come disposto dall'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale, qualora essa non determini l'opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria dal carattere sensibile di questo elemento dell'accordo che deve essere concluso dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. È

---

[2] GU C… del …, pag. …
[3] GU C… del …, pag. …

inoltre opportuno che la Commissione sia abilitata ad approvare le modifiche adottate dal gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" a norma dell'articolo 10.25 dell'accordo.

(7) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.

(8) Nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, la Commissione è tenuta ad attivare le procedure relative alle limitazioni della restituzione dei dazi, alle misure di salvaguardia e alla risoluzione delle controversie ogniqualvolta si diano le condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14 (Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, la Commissione si atterrà alla propria dichiarazione, che accompagna l'adozione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È concluso a nome dell'Unione europea l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 15.10, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

*Articolo 3*

1. La Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione europea di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del protocollo stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la presente disposizione si applica alla scadenza del periodo di proroga. Il Consiglio decide all'unanimità la proroga della durata del periodo di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10.25 dell'accordo, le modifiche dell'accordo introdotte da decisioni del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. Se le parti interessate non raggiungono un accordo nel caso in cui siano sollevate obiezioni nei riguardi di un'indicazione geografica, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del

Consiglio. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di un mese.

*Articolo 4*

1. Una denominazione protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) del capo 10 dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

2. Le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri provvedono a far rispettare la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 dell'accordo anche su richiesta di una parte interessata.

*Articolo 5*

La posizione che il comitato per la cooperazione culturale adotta in merito a decisioni aventi effetto giuridico è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato. I rappresentanti dell'Unione europea nel comitato per la cooperazione culturale sono alti funzionari delle amministrazioni della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell'Unione europea in conformità del trattato.

*Articolo 6*

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme dell'allegato II(a) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992.

*Articolo 7*

L'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione europea o degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
*[…]*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

## 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea.

## 2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: 12 0

Importo iscritto nel bilancio per la fine del periodo di attuazione.

## 3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Nessuna

☒ La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Milioni di EUR (al primo decimale)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Linea di bilancio | Entrate[4] | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno n] |
| Articolo … | *Incidenza sulle risorse proprie* | | 801.2 |

| Situazione a seguito dell'azione | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |
| Articolo … | | | | | |
| Articolo … | | | | | |

[4] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

## 4. MISURE ANTIFRODE

Per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea, l'accordo contiene disposizioni dirette ad assicurare la corretta applicazione, da parte del paese partner, delle condizioni stabilite per l'applicazione delle concessioni commerciali di cui al punto 3 ("Incidenza finanziaria"), in particolare nel protocollo n. 1 relativo alle regole di origine e nel protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. Queste disposizioni completano la legislazione doganale dell'UE applicabile a tutte le merci importate (in particolare il codice doganale dell'UE e le sue disposizioni di applicazione) e quella relativa alle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il controllo delle risorse proprie (in particolare il regolamento n. 1150/2000 del Consiglio).

## 5. ALTRE OSSERVAZIONI

Questa stima si basa sulla media delle importazioni nel periodo 2004-2006, che dovrebbe rispecchiare in modo più realistico l'evoluzione delle importazioni dalla Corea. Essa non tiene conto dell'aumento probabile delle importazioni dei prodotti per i quali saranno progressivamente ridotti i dazi, che compenserà in parte la diminuzione delle entrate.